

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1502

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1993,
n. 342, recante misure urgenti per il controllo della spesa
nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento è diretto a fronteggiare con la massima tempestività i casi sempre più numerosi e più rilevanti di pre-contenzioso e contenzioso tra il Ministero degli affari esteri ed imprese esecutrici di opere, forniture e servizi per iniziative nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) ed a prevenire per il futuro il ripetersi di ulteriori situazioni di tal genere.

Tra iniziative di cooperazione assunte ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, sul Fondo aiuti italiano (FAI), e quelle ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono interessati dal presente provvedimento oltre duecento casi per un ammontare complessivo «a rischio» per l'erario di almeno 450 miliardi di lire. Si tratta, tuttavia, di cifre destinate ad aumentare, specie per quel che attiene alle iniziative di cui alla legge n. 49 del 1987, ove non si adottassero misure urgenti come quelle contenute nel provvedimento in rassegna, volte - come detto sopra - a controllare e prevenire una situazione suscettibile di arrecare sensibili danni all'erario.

Gli elementi salienti delle misure in argomento sono i seguenti:

istituzione di una commissione incaricata di accertare in modo sistematico lo stato di tutti gli interventi di cooperazione per i quali possa insorgere o sia già insorta una situazione di contenzioso;

collocazione più appropriata, nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS), di taluni compiti di «gestione» e di «controllo» dei progetti e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, in considerazione del fatto che le qualificazioni degli esperti della Unità tecnica centrale della DGCS non consentono di assolvere ai predetti compiti in modo del tutto soddisfacente.

Il presente provvedimento, facendosi carico di una esigenza di razionalizzazione della Unità tecnica centrale della DGCS da più parti ravvisata come non più dilazionabile, prevede anche il rinnovo dei contratti di diritto privato in corso con i predetti esperti, previo superamento di un apposito esame diretto ad accertare la loro qualificazione professionale in relazione alle peculiarità dell'intervento in favore dei PVS ed alla specifica esperienza acquisita dai medesimi esperti nel corso della passata attività.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento comporta le ragioni di spesa di seguito indicate e quantificate sulla base di una stima di massima dei costi prevedibili (i relativi importi si intendono riferiti al complessivo periodo biennale di durata della commissione):

a) Commissione di cui all'articolo 1.

1. Compensi ai componenti:

è previsto per ciascuno degli undici componenti un compenso annuo lordo di lire 30 milioni, elevato di lire 3 milioni per il presidente. Il conseguente onere è pari a complessive lire 666 milioni.

2. Indennità di missione:

nell'ipotesi di cento missioni composte da tre persone ciascuna per una durata di sette giorni, il relativo importo viene a determinarsi in complessive lire 2.145 milioni sulla base del seguente criterio di calcolo:

pernottamenti (lire 250.000 al giorno)	525 milioni
diaria giornaliera (dollari USA 180, al cambio di lire 1.600, per lire 288.000, cui si aggiungono lire 87.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941). L'importo derivante, pari a lire 375.000, viene ridotto di lire 125.000, corrispondenti ad un terzo della diaria; risulta quindi l'importo finale di lire 250.000	525 milioni
biglietto aereo (lire 3.650.000, calcolato sulla base di un viaggio andata e ritorno Roma-Libreville)	<u>1.095 milioni</u>
TOTALE . . .	2.145 milioni

3. Consultazione di esperti:

il contenzioso accertato e in corso di accertamento ammonta nel complesso a circa 500 miliardi di lire; l'ulteriore contenzioso che potrebbe insorgere può essere stimato in circa 300 miliardi di lire. Peraltro l'attività della commissione non riguarderebbe l'intero contenzioso, ma verrebbe concentrata sui casi più complessi e significativi, stimabili in via di approssimazione in 500 miliardi di lire. Il costo della consultazione di singoli esperti è ipotizzato in una misura non superiore allo 0,3 per cento di tale importo

1.500 milioni

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Incarichi a società:

sulla base della situazione di contenzioso esposta al numero 3, è ipotizzabile che il ricorso ad incarichi della specie si limiti ad un quinto del predetto importo complessivo di lire 500 miliardi, con un costo non superiore al 3 per cento dell'importo di contenzioso da esaminare 3.000 milioni

b) Commissione d'esame (articolo 4).

1. Compensi ai componenti:

si prevede di attribuire un compenso di lire 130.000 giornaliero per il presidente e di lire 100.000 per gli altri componenti, per il complessivo periodo di venti giorni lavorativi 10,6 milioni
× 2 = 21,2 milioni

2. Indennità di missione:

nell'ipotesi di tre componenti non italiani e di due componenti residenti fuori Roma, il relativo onere viene a determinarsi nei seguenti termini:

pernottamenti (lire 150.000 × 20 giorni × 5) ...	15 milioni
vitto (lire 55.000 × 2 × 20 giorni × 5)	11 milioni
diaria giornaliera (lire 46.700 ridotte ad un terzo - lire 15.000 × 20 giorni × 5)	1,5 milioni
biglietti aerei (lire 1.300.000 × 3 - lire 400.000 × 2)	4,7 milioni
TOTALE ...	32,2 milioni
× 2 =	64,4 milioni

c) Incarichi di consulenza (articolo 3, comma 3).

Nell'ipotesi che tali incarichi riguardino interventi per un importo complessivo di lire 50 miliardi, il relativo costo è stimabile in 1.600 milioni, pari a circa il 3 per cento 1.600 milioni

TOTALE GENERALE ... 8996,6 milioni

In cifra tonda ... 9.000 milioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.

Decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1993.

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare un efficace sistema per il controllo della spesa nel settore degli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in relazione al contenzioso pendente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati

entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad esaminare la convenienza del completamento degli interventi, tenendo conto in particolare degli elementi di cui alla lettera b);

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto, con particolare riferimento alla opportunità di ipotesi transattive, tenendo conto della esigenza di tutelare l'interesse pubblico.

3. La commissione può altresì essere chiamata dal Ministro degli affari esteri ad esprimere valutazioni in ordine a singoli contratti in corso di esecuzione.

4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il presidente della stessa è tenuto a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria.

5. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale, in via ordinaria, del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché di altri organi dello Stato, anche al fine di eventuali ispezioni. Può inoltre disporre la consultazione di esperti, nonché l'affidamento anche a società ed enti specializzati di perizie, di valutazioni, di monitoraggio di progetti ed analisi di natura tecnica, giuridico-amministrativa od economica.

6. La commissione dura in carica due anni e trasmette al Ministro degli affari esteri i risultati finali della propria attività.

Articolo 2.

1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti solo qualora esse non comportino oneri finanziari aggiuntivi e siano giustificate da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da esigenze migliorative o da sopravvenuti interessi pubblici. Le esigenze migliorative e gli interessi pubblici sopravvenuti sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

Articolo 3.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di «gestione» e «controllo» non rientrano quelli di natura amministrativa e contabile, che sono svolti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario «preposto» di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze il Ministro degli affari esteri è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

Articolo 4.

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati o confermati per periodi quadriennali, previo superamento di apposito esame, per il cui espletamento il Ministro degli affari esteri nomina una commissione, composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana.

2. Le modalità e i contenuti dell'esame, diretto ad accertare, in relazione alle peculiari esigenze dell'intervento in favore dei Paesi in via di sviluppo, la specifica esperienza acquisita nel settore e nell'area geografica in cui hanno prevalentemente operato gli interessati, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

4. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

Articolo 5.

1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Alle esigenze organizzative e funzionali della commissione di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei relativi componenti, nonché alle esigenze derivanti dall'articolo 3, comma 3, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede, nel complessivo limite di spesa di lire 9 miliardi per gli anni 1993-95, a valere sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI - ANDREATTA - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO